



UNIVERSITA' DEL SALENTO
 Ripartizione Risorse Umane
 Area Sviluppo del Personale
 Ufficio Relazioni Sindacali
 Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
 Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
 Tel. 0832-293005/293221/295440
 e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ipotesi di

“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2023”

Modulo I

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge.

Data di sottoscrizione	L'Ipotesi di Contratto Collettivo integrativo è stata siglata il 15 novembre 2023.
Periodo temporale di vigenza	Anno 2023
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p>Delegato del Rettore: prof. Rossano Adorno Direttore Generale: dott. Donato De Benedetto</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU ed OO.SS.: FLC-CGIL – CISL/FSUR – FED. UIL Scuola RUA - FED. GILDA UNAMS – SNALS/CONFISAL - ANIEF</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FLC-CGIL - CISL/FSUR - FED. UIL Scuola RUA - FED. GILDA UNAMS - SNALS/CONFISAL - ANIEF RSU (a maggioranza)</p>
Soggetti destinatari	Personale tecnico amministrativo e Collaboratori ed esperti linguistici
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Con il presente Accordo si intende definire i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'art. 67 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, nonché favorire forme di sostegno al reddito della famiglia, attraverso l'erogazione di un importo massimo di € 250,00 (aumentato fino a € 100,00 per ogni figlio fiscalmente a carico, per il personale di categoria B/C/D), a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche o, in alternativa, forme di sostegno utili alla socializzazione del personale attraverso “attività di interesse



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

		individuale”, che si concretizzano nella attribuzione di un “bonus”. Il contratto disciplina anche la concessione di sussidi di natura assistenziale volti al sostegno del reddito della famiglia, che si trovi in particolari situazioni di difficoltà.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione e dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	E' stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione dell'ipotesi di contratto integrativo, della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria.
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30/1/2023 è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025” dell'Università del Salento.
		È assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
		La Relazione sulla performance 2022 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 87, in data 30/05/2023. Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo ha approvato il Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2022, in data 14/09/2023. La Relazione sulla performance 2023 non è ancora predisposta.
Eventuali osservazioni		

Modulo II

Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi – altre informazioni utili)

a) Illustrazione dell'articolato del contratto



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

L'art. 42, comma 3, lett. h), del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, prevede che le parti negoziali definiscono i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'art. 67 del medesimo CCNL in favore del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo.

Con il "*Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2023*", siglato il 15/11/2023, le parti negoziali hanno individuato forme di sostegno al reddito della famiglia che si concretizzano nell'erogazione di un contributo, a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale o, in alternativa, forme di sostegno utili alla socializzazione del personale attraverso "attività di interesse individuale", che si concretizzano nella attribuzione di un "*bonus per attività ricreative, sportive e culturali*". Il tutto viene garantito nei limiti delle risorse stanziare per lo scopo nonché tenuto conto di quanto previsto dall'art. 40 del D.L. 4/5/2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3/7/2023, n. 85. I soggetti negoziali hanno individuato, altresì, le fattispecie assistenziali e sociali per le quali è possibile riconoscere un sussidio, stabilendone contestualmente il limite massimo nonché le condizioni legittimanti la richiesta. Le fattispecie disciplinate dall'Accordo in commento sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e c) del CCNL del 19/04/2018.

Art. 1 – OBIETTIVI

Con il presente Accordo, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 42, comma 3, lett. h), del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, le parti negoziali pongono in essere i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'art. 67 del citato CCNL, stabilendo anche le condizioni temporali richieste per beneficiare dei sussidi.

Circa l'ambito soggettivo di applicazione del contratto in commento, lo stesso stabilisce che i benefici sono concessi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell'Università del Salento.

ART. 2 - DURATA E DECORRENZA

L'articolo fissa l'arco temporale di applicabilità dell'Accordo: l'anno 2023.

Art. 3 – RISORSE FINANZIARIE

La disposizione contrattuale individua le risorse stanziare per le attività in questione. Le parti negoziali hanno concordato di:

- utilizzare le risorse finanziarie disponibili, per l'anno 2023, sugli appositi capitoli del bilancio universitario, in quanto già previste da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, pari ad € 153.905,66;



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

- di fare ricorso, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 67, comma 2, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018, all'utilizzo di quota parte delle risorse iscritte al Fondo "Fondo risorse decentrate per le categorie B/C/D", relativo all'anno 2023, nella misura di € 25.000,00, da destinare al finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia per i dipendenti delle categorie B/C/D che abbiano figli fiscalmente a carico e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917.

Pertanto, le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle iniziative disciplinate dal contratto integrativo in questione ammontano ad € 178.905,66, le quali sono ripartite, dal comma 3, secondo gli importi e per le finalità di seguito riportate:

- € 160.645,07 per il finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia, disciplinate dal successivo art. 4;
- € 18.260,59 (oltre gli oneri a carico dell'Ente) per il finanziamento delle attività assistenziali e sociali, disciplinate dall'art. 5 dell'accordo in esame.

L'articolato elenca, altresì, le fattispecie meritevoli di finanziamento nell'ambito delle attività assistenziali e sociali, come di seguito riportate:

- malattie gravi;
- decesso del dipendente;
- decesso di familiare;
- cure dentarie, interventi chirurgici e protesi;
- bisogno generico - furti e scippi.

TITOLO I

BENEFICI DI NATURA SOCIALE IN FAVORE DEL PERSONALE

Art. 4 – INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA

Con il presente articolo, le parti convengono di definire, per l'anno 2023, forme di sostegno al reddito della famiglia, per il personale di cui al precedente art.1, a condizione che lo stesso abbia figli fiscalmente a carico e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 4/5/2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3/7/2023, n. 85, attraverso l'erogazione, entro il 12 gennaio 2024, dei seguenti importi:

- importo massimo di € 250,00 per i collaboratori ed esperti linguistici e per il personale di categoria EP;
- importo di € 250,00, aumentato fino a € 100,00 per ogni figlio fiscalmente a carico, per il personale di categoria B/C/D, in considerazione della quota parte di risorse prelevata dal Fondo ex art. 63 del CCNL del 19/04/2018, pari ad € 25.000,00 ed entro tale limite di disponibilità, con



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

conseguente rimodulazione proporzionale, in diminuzione, delle somme spettanti nel caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti.

La disposizione contrattuale in esame (art. 4, comma 1) dà concreta attuazione al disposto di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del CCNL del 19/04/2018, laddove è previsto che le Università disciplinino, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali rientrano anche le *“iniziative di sostegno al reddito della famiglia”*, sotto forma di sussidi e rimborsi. La disposizione legislativa di cui all'art. 40 del D.L. 4/5/2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3/7/2023, n. 85, poi, ha disposto, soltanto per il periodo d'imposta 2023, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, *“con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi”*, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 3.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del predetto Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con DPR 22/12/1986, n. 917. Approfittando, quindi, del beneficio fiscale offerto dal legislatore per la corrente annualità, le parti negoziali, nell'intento di mettere in campo alcune misure di sostegno al reddito delle famiglie per fronteggiare la situazione eccezionale che si è determinata a causa del continuo aumento del costo dell'energia elettrica e del gas naturale, hanno previsto che il rimborso in parola debba essere erogato entro il termine del 12/01/2024, per essere imputato al periodo d'imposta 2023. Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si fa rinvio, infine, a quanto chiarito in merito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E del 1/08/2023.

L'articolo in commento prevede, inoltre, al comma 2, che il personale che abbia figli fiscalmente a carico e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, potrà, alternativamente al rimborso delle spese per il pagamento delle utenze domestiche, richiedere di utilizzare l'importo massimo di € 250,00 (per i CEL e per il personale di cat. EP) e di € 250,00, aumentato fino a € 100,00 per ogni figlio fiscalmente a carico (per il personale di cat. B/C/D), quale *“bonus per attività di interesse individuale (ricreative, sportive e culturali)”*, sempre entro il limite delle risorse disponibili.

Circa la modalità di applicazione della misura in questione, l'articolato prevede, inoltre, che - come chiarito dalla citata circolare n. 23/E dell'Agenzia delle Entrate - per poter usufruire del rimborso, il personale interessato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui attesta di aver diritto all'agevolazione fiscale, indicando contestualmente il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi tale dichiarazione del lavoratore, l'agevolazione non è applicabile. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il personale interessato dovrà anche attestare di essere intestatario delle utenze domestiche ovvero di avere la residenza presso l'abitazione dove il servizio è erogato. In quest'ultima ipotesi, il personale interessato dovrà attestare, altresì, di contribuire alle spese per il pagamento delle medesime utenze.



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

Le parti hanno stabilito anche di proporzionare l'entità del rimborso in base al periodo di permanenza del rapporto di lavoro, prevedendo un rimborso nella misura del 50% dell'importo spettante a chi è stato in servizio per non più di 6 mesi nel corso del 2023, e nella misura intera a chi è stato in servizio per più di 6 mesi, nei limiti delle risorse disponibili.

Il successivo comma 7 dell'articolo in commento disciplina la fattispecie dei dipendenti che non hanno figli fiscalmente a carico o che non producano la predetta dichiarazione con l'indicazione del codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico. Per questo personale, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, il contratto integrativo stabilisce che spetta l'importo massimo di € 250,00 che potrà essere utilizzato quale *"bonus per attività di interesse individuale (ricreative, sportive e culturali)"* con l'indicazione dell'operatore commerciale di preferenza. Tanto, in coerenza con le disposizioni di cui al citato art. 40 del D.L. n. 48/2023 e di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la precitata circolare n. 23/E del 1/08/2023, che recita: *"con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l'ordinario regime di esenzione previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente"*.

La concessione del *"bonus per attività di interesse individuale (ricreative, sportive e culturali)"* si configura quale forma di sostegno utile alla socializzazione del personale, in coerenza con il disposto di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 67 del CCNL, il quale prevede la concessione di *"contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale"*. In nessun caso è consentita l'erogazione monetaria del *"bonus"* direttamente al singolo dipendente.

Viene, infine, specificato che i benefici disciplinati dall'articolo in commento non possono essere riconosciuti al personale che ha prestato servizio per meno di 30 giorni nel corso dell'anno 2023.

TITOLO II BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI

Art. 5 – CONCESSIONE DI BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI

L'articolato prevede che la corresponsione dei sussidi assistenziali avvenga sulla base dell'ISEE posseduto dal richiedente, in relazione al sostegno del reddito della famiglia in termini di sussidi erogati per le fattispecie di seguito elencate:

- malattie gravi;
- decesso del dipendente;
- decesso di familiare;
- cure dentarie, interventi chirurgici e protesi;
- bisogno generico – furti e scippi.



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

Art. 6 – MALATTIE GRAVI

Le parti individuano le categorie di beneficiari condizionando l'erogazione del sussidio per le spese per cure mediche e di degenza nonché per le spese connesse all'assistenza (spese di viaggio, vitto e alloggio, limitatamente ad un solo assistente), al mancato rimborso totale delle stesse da parte del S.S.N., da parte di enti o di assicurazioni. In tale articolo si fissa, altresì, l'importo massimo erogabile della spesa e si specifica che si deve avere riguardo al singolo evento. Le parti specificano, inoltre, che la concessione del sussidio può essere richiesta a condizione che la data della documentazione contabile della spesa sia antecedente al momento della cessazione dal servizio.

Art. 7 – DECESSO DEL DIPENDENTE

Le parti individuano le categorie di beneficiari che possono richiedere un sussidio per le spese funebri sostenute in caso di decesso di un dipendente dell'Ateneo e fissano, altresì, l'importo massimo erogabile della spesa.

Art. 8 – DECESSO DI FAMILIARE

In tale articolo si individuano i soggetti per i quali può essere avanzata dal dipendente richiesta di sussidio in merito a spese funebri sostenute. Si individua l'importo massimo erogabile della spesa e si specifica che si deve avere riguardo al singolo evento.

Art. 9 – CURE DENTARIE, INTERVENTI CHIRURGICI E PROTESI

Le parti individuano la tipologia di spese per le quali il dipendente può chiedere l'attribuzione di un sussidio. Anche in tale fattispecie le parti condizionano l'erogazione del sussidio al mancato rimborso totale della spesa da parte del S.S.N., da parte di enti o di assicurazioni. L'articolato contiene l'importo massimo erogabile della spesa con la specificazione che si deve avere riguardo al singolo evento.

Art. 10 – BISOGNO GENERICICO – Furti e scippi

In tale articolo le parti specificano che la fattispecie del "Bisogno generico" riguarda l'ipotesi di "Furti e scippi", individuando nel contempo la documentazione che deve essere allegata all'istanza di sussidio.

Anche in questo caso si stabilisce l'importo massimo giustificabile della spesa con la specificazione che si ha riguardo al singolo evento.

Art. 11 – CRITERI ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI

L'articolato contiene la suddivisione in fasce di valore ISEE in corrispondenza delle quali è fissata la percentuale della spesa rimborsata e l'importo massimo del sussidio concedibile.

La disposizione contrattuale, nell'individuare il periodo temporale al quale devono essere riferite le istanze di sussidio, specifica, tra l'altro, che tutti i benefici di cui al Titolo II (*Benefici assistenziali e*



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

sociali) del contratto integrativo in esame spettano unicamente nei casi in cui la data della documentazione attestante la spesa sostenuta ricada nel periodo di servizio del dipendente.

Art. 12 – NORME FINALI

Tra le “Norme finali” del contratto integrativo è contenuta una disposizione di carattere generale secondo la quale *“Nel caso in cui le risorse stanziare per il finanziamento degli istituti di cui al presente Accordo non siano sufficienti, i singoli importi riconosciuti vengono riproporzionati in relazione alle risorse finanziarie disponibili”*. Questo sta ad indicare che tutti gli istituti disciplinati dal contratto integrativo in commento, ivi i compresi sussidi socio-assistenziali, sono assoggettati al limite rappresentato dalle risorse finanziarie disponibili per lo scopo.

L' articolato contiene, inoltre, una norma di rinvio alle disposizioni del CCNL vigente per tutto quanto non disciplinato dal contratto integrativo in questione.

b) *Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione*

Le risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del contratto integrativo di cui trattasi ammontano complessivamente ad € 178.905,66 e sono utilizzate nel modo seguente:

- € 160.645,07 per il finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
- € 18.260,59 per il finanziamento delle attività assistenziali e sociali.

Come già evidenziato sopra, le parti negoziali hanno concordato di fare ricorso all'utilizzo di quota parte delle risorse iscritte al *“Fondo risorse decentrate per le categorie B/C/D”*, relativo all'anno 2023, nella misura di € 25.000,00, da destinare al finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia per i dipendenti delle categorie B/C/D che abbiano figli fiscalmente a carico e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917. Pertanto, le risorse utilizzate per il finanziamento dell'accordo in questione sono quelle disponibili, per l'anno 2023, sugli appositi capitoli del bilancio universitario, in quanto già previste da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale - dette risorse sono pari a quelle impiegate nell'anno 2018 per le medesime finalità – a cui si aggiunge la quota di risorse (€ 25.000,00) prelevata dal *“Fondo risorse decentrate per le categorie B/C/D”*, relativo all'anno 2023. Tanto in ottemperanza al disposto di cui all'art. 67, comma 2, del CCNL del 19/04/2018.

c) *Effetti abrogativi*

Il contratto in questione, nel definire i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per l'anno 2023, di fatto abroga il precedente contratto integrativo¹ sottoscritto, con riferimento all'anno 2022, in materia di welfare integrativo.

¹ *“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2022”*, sottoscritto il 22/12/2022.



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

d) Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

e) Risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo

L'Accordo prevede essenzialmente forme di sostegno al reddito delle famiglie dei dipendenti di Unisalento, chiamate a fronteggiare la difficile situazione economica conseguente ai continui aumenti del costo dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché favorire, alternativamente, forme di socializzazione del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici attraverso "attività di interesse individuale di tipo ricreativo, sportivo o culturale". L'Accordo disciplina anche la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale volti al sostegno del reddito della famiglia, che si trovi in particolari situazioni di difficoltà, conseguenti a malattie o eventi luttuosi.

IL RETTORE
(prof. Fabio Pollice)